

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2003 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 dicembre 2003**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola**

(GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione del 9 giugno 2008	L 150	7	10.6.2008
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (UE) n. 74/2010 della Commissione del 26 gennaio 2010	L 23	28	27.1.2010



**REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2003 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 dicembre 2003**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Affinché la Commissione possa redigere il bilancio comunitario del mercato dell'alcole previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 670/2003 e avere una visione d'insieme dell'evoluzione degli scambi, è necessario che gli Stati membri le trasmettano regolarmente, in un formato uniforme, i dati relativi ai quantitativi di alcole prodotto, importato, esportato e smaltito, nonché alle scorte di fine campagna e alle stime della produzione.
- (2) Per certi usi, l'alcole etilico di origine agricola può essere sostituito dall'alcole etilico di origine non agricola. Il bilancio comunitario deve quindi comprendere anche questo prodotto.
- (3) Per poter valutare meglio l'evoluzione del mercato, gli Stati membri e la Commissione devono seguire costantemente il flusso degli scambi. A tale fine, è utile predisporre il rilascio di titoli d'importazione. È opportuno che le comunicazioni concernenti i titoli d'importazione rilasciati siano trasmesse settimanalmente.
- (4) Occorre fissare la durata di validità dei titoli tenendo conto degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 670/2003, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che resta acquisita, in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia eseguita o sia eseguita solo parzialmente. Occorre pertanto fissare l'importo di detta cauzione.
- (6) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(2)</sup> e il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup> si applicano ai titoli d'importazione e alle cauzioni previste dal presente regolamento.
- (7) Poiché il regolamento (CEE) n. 2541/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

**▼B**

agricola ottenuto in Francia <sup>(1)</sup> è da considerare superato, occorre abrogarlo.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I  
**CAMPO DI APPLICAZIONE**

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al bilancio comunitario di alcole etilico e al regime dei titoli di importazione e di esportazione, previsti dal regolamento (CE) n. 670/2003.

CAPITOLO II  
**BILANCIO COMUNITARIO**

*Articolo 2*

**Stesura del bilancio comunitario**

La Commissione redige il bilancio comunitario dell'alcole etilico relativo all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio, contenente le informazioni relative al mercato dell'alcole etilico sul piano comunitario, è presentato al comitato di gestione per i vini nel formato di cui all'allegato I, ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

**Informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine del periodo considerato, le seguenti informazioni concernenti l'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 670/2003:

**▼M2**

- a) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>;
- b) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola;
- c) la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
- d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione;

<sup>(1)</sup> GU L 238 del 6.9.1984, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (GU L 371 del 31.12.1985, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.

**▼ M2**

- e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno;
- f) stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto.

**▼ B**

Ai fini del primo comma, lettera d), si intende per «smaltimento» la cessione di alcole etilico da parte di un produttore di alcole o di un importatore, ai fini della trasformazione o del condizionamento.

Tutte le cifre comunicate sono espresse in ettoltri di alcole puro.

Gli Stati membri possono istituire regimi di dichiarazioni per la raccolta delle informazioni di cui al primo comma, lettere c), d), e), f).

*Articolo 4***Informazioni relative all'alcole etilico di origine non agricola**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine del periodo considerato, le seguenti informazioni concernenti l'alcole etilico di origine non agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 670/2003:

- a) la produzione trimestrale, eventualmente ripartita tra alcole sintetico ed altri alcoli;

**▼ M2**

- b) le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi;
- c) le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi;

**▼ B**

- d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, eventualmente ripartito tra alcole sintetico ed altri alcoli;
- e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole alla fine dell'anno, eventualmente ripartite tra alcole sintetico ed altri alcoli.

Ai fini del primo comma, lettera d), si intende per «volume smaltito» il quantitativo di alcole venduto dall'industria produttrice sul mercato comunitario.

**▼ M2**

Le cifre comunicate sono espresse in ettoltri di alcole puro.

**▼ B**

CAPITOLO III  
TITOLI DI IMPORTAZIONE

*Articolo 5***Rilascio dei titoli****▼ M1**

1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(2)</sup> sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008.

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

**▼B**

2. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di cui al presente capitolo.

3. La domanda di titolo d'importazione di alcole di origine agricola e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine. La casella «obbligatorio: sì» deve essere barrata. Su richiesta dell'interessato, l'amministrazione che ha rilasciato il titolo può sostituire, una sola volta, il paese d'origine con un altro paese.

4. Gli Stati membri possono prescrivere che, nella casella 20, sia indicato il prezzo all'importazione (cif) dell'alcole.

**▼M1****▼B***Articolo 7***Comunicazioni relative ai titoli d'importazione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, le informazioni relative ai quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 670/2003 per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine.

2. Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione comunicandole i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.

**▼M1****▼B**

## CAPITOLO IV

**DISPOSIZIONI FINALI****▼M2***Articolo 9*

Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Tutte le comunicazioni comprendono anche quelle negative.

Le comunicazioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a) e b), sono inviate solo su richiesta della Commissione, notificata agli Stati membri attraverso il sistema di informazione all'uopo predisposto.

<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

**▼B**

*Articolo 10*

**Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 2541/84 è abrogato.

*Articolo 11*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **B**

## ALLEGATO I

	Bilancio dell'alcole etilico nella Comunità			Quantitativo (ettolitri di alcole puro)
1	<b>Scorta iniziale</b>			
1.1	origine agricola			
1.2	origine non agricola			
2	<b>Produzione</b>			
2.1	origine agricole			
2.2	origine non agricola			
3	<b>Importazioni</b>			
3.1	dazio 0 %	origine agricola		
3.2	dazio ridotto			
3.3	dazio 100 %			
3.4	dazio 0 %	origine non agricola		
3.5	dazio ridotto			
3.6	dazio 100 %			
4	<b>Disponibilità totali</b>			
5	<b>Esportazioni</b>			
6	<b>Uso interno</b>			
		Alcole di origine agricola	Alcole di origine non agricola	Totale
6.1	Alimentare			
6.2	Industriale			
6.3	Carburazione			
6.4	Altro			
7	<b>Scorta finale</b>			
	Alcole di origine agricola			
	Alcole di origine non agricola			

▼ **M2**

▼B

## ALLEGATO III

## Volume smaltito di alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 3, lettera d)

Stato membro:		Periodo:
		Data di comunicazione:
	Destinazione dell'alcole	Quantità smaltita (in ettoltri di alcole puro)
Alimentare	Prodotti alimentari	
	Bevande alcoliche	
Usi industriali		
Combustibile		
Altro		
Totale		



**▼B***ALLEGATO IV***Scorte di alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 3, lettera e)**

Stato membro:		Anno:
		Data di comunicazione:
	Detentori	Quantità giacente (in ettoltri di alcole puro)
	Produttori di alcole	
	Organismi pubblici	
	Totale	

▼ B

## ALLEGATO V

Stime della produzione di alcole etilico di origine agricola per l'anno in corso di cui all'articolo 3, lettera f)

Stato membro:		Periodo:
		Data di comunicazione:
	Origine dell'alcole	Quantità stimata (in ettolitri di alcole puro)
	Cereali	
	Melassa/barbabietole	
	Prodotti vitivinicoli	
	Patate	
	Frutti	
	Altro	
	Totale	

**▼B***ALLEGATO VI***Produzione, smaltimento e scorte di alcole etilico di origine non agricola di cui all'articolo 4, lettere a), d), e)**

Stato membro:		Periodo:		
		Data di comunicazione:		
Zona	Tipo di alcole	Produzione	Smaltimento	Scorte
	Sintetico			
	Altro			

▼ B*ALLEGATO VII***Importazione di alcole etilico di origine non agricola di cui all'articolo 4, lettera b)**

Stato membro:		Periodo:	
		Data di comunicazione:	
	Importazioni		Quantità importata (in ettoltri di alcole puro)
	Codice NC	Paese di origine	
	Totale		

▼ M2

\_\_\_\_\_